



Appalto per la Fornitura di energia elettrica e servizi associati a Gestori di Servizi Pubblici nell'anno 2017 - CIG: 6663352405

Sommario

Richiesta di chiarimenti del 22/04/2016	3
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di venerdì 22 aprile 2016 09:53 N.20160422_01	3
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di venerdì 22 aprile 2016 14.20 N.20160422_01.....	3
Richiesta di chiarimenti del 10/05/2016	3
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di martedì 10 maggio 2016 14:38 N.20160510_01	3
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di giovedì 12 maggio 2016 9.47 N.20160510_01	3
Richiesta di chiarimenti del 11/05/2016	3
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di mercoledì 11 maggio 2016 15:33 N.20160511_01.....	3
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di giovedì 12 maggio 2016 9.51 N.20160511_01	4
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di mercoledì 11 maggio 2016 16:54 N.20160511_02.....	4
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di giovedì 12 maggio 2016 15.40 N.20160511_02	4
Richiesta di chiarimenti del 12/05/2016	4
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di giovedì 12 maggio 2016 16.45 N.20160512_01	4
Chiarimento 1	4
Chiarimento 2	5
Chiarimento 3	5
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di venerdì 13/05/2016 11.15 N.20160512_01	5
Risposta alla richiesta di Chiarimento 1	5
Risposta alla richiesta di Chiarimento 2	5
Risposta alla richiesta di Chiarimento 3	5
Richiesta di chiarimenti del 16/05/2016	6
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di lunedì 16/05/2016 09:58 N.20160516_01	6
Chiarimento 1	6
Chiarimento 2	6
Chiarimento 3	6
Chiarimento 4	6
Chiarimento 5	7
Chiarimento 6	7
Chiarimento 7	7
Chiarimento 8	7
Chiarimento 9	7
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di giovedì 19/05/2016 10:39 N.20160516_01	7
Risposta alla richiesta di Chiarimento 1	7
Risposta alla richiesta di Chiarimento 2	8
Risposta alla richiesta di Chiarimento 3	8
Risposta alla richiesta di Chiarimento 4	8
Risposta alla richiesta di Chiarimento 5	8
Risposta alla richiesta di Chiarimento 6	9
Risposta alla richiesta di Chiarimento 7	9
Risposta alla richiesta di Chiarimento 8	9
Risposta alla richiesta di Chiarimento 9	9
Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di lunedì 16/05/2016 12:29 N.20160516_02	9
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di 19/05/2016 10:39 N.20160516_02.....	9
Richiesta di chiarimenti del 17/05/2016	10
Richiesta pervenuta con email di martedì 17/05/2016 00:05 N.20160517_01.....	10
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di 6/06/2016 12:09 N.20160517_01.....	10



Confservizi Cispel Toscana

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di martedì 17/05/2016 13:28 N.20160517_02.....	11
Risposta di Confservizi Cispel Toscana di venerdì 20/05/2016 10:34 N.20160517_02	11
Avviso di rettifica del 18/05/2016	11
Responsabile del Procedimento – 7/06/2016.....	13
Comunicazioni aggiornate relative alla procedura di gara	13



Confservizi Cispel Toscana

Richiesta di chiarimenti del 22/04/2016

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di martedì venerdì 22 aprile 2016 09:53 N.20160422_01

In riferimento alla "Procedura Aperta Per La Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Associati A Gestori Di Servizi Pubblici Nell'Anno 2017", il concorrente chiede i consumi suddivisi in base alle singole ragioni sociali.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di venerdì 22 aprile 2016 14.20 N.20160422_01

Le informazioni richieste non rientrano fra quelle inserite nella documentazione di gara, per cui non è possibile rispondere alla sua richiesta.

Richiesta di chiarimenti del 10/05/2016

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di martedì 10 maggio 2016 14:38 N.20160510_01

Il concorrente chiede un chiarimento in merito alla dichiarazione Allegato A che occorre compilare per la partecipazione al bando di gara.

In particolar modo in merito alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 17 co. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. come riportato nella citata norma:

"Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio."

nel caso di società spa tale dichiarazione deve essere resa dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza.

Il concorrente dichiara che è presente un Amministratore Unico e chiede conferma se tale dichiarazione deve essere resa solo dall'Amministratore (unico soggetto munito di rappresentanza) e non dai vari Soci.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di giovedì 12 maggio 2016 9.47 N.20160510_01

La dichiarazione deve essere resa dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico.

Richiesta di chiarimenti del 11/05/2016

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di mercoledì 11 maggio 2016 15:33 N.20160511_01

Il concorrente chiede di confermare che anche se la gara è stata pubblicata il 19/04/2016 sulla G.U.C.E. giorno in cui è entrato in vigore il nuovo codice degli



Confservizi Cispel Toscana

appalti, fa comunque fede la data di spedizione del bando, alla G.U.C.E. cioè il 14/04/2016.

Quindi, chiede di confermare che la normativa applicabile alla gara in oggetto sia quella relativa al D.Lgs. 163/2006, come riportato nel disciplinare di gara e in tutti gli allegati.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di giovedì 12 maggio 2016 9.51 N.20160511_01

Con comunicato del 3 maggio 2016 l'ANAC, sentita anche l'Avvocatura generale dello Stato, ammettendo il proprio errore (rispetto a quanto indicato nel proprio Comunicato del 22 aprile scorso) ha ritenuto che per i bandi od avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile 2016 continua ad applicarsi il pregresso regime, "mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguardano i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016".

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di mercoledì 11 maggio 2016 16:54 N.20160511_02

Il concorrente chiede di ricevere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare della gara qualora non fosse già stata resa completamente disponibile sul sito.

Chiede inoltre di confermare che per qualifica di <<grossista>> autorizzato dall'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas AEEG richiesta nell'avviso di gara pag.3 punto III.2.3) Capacità tecnica, sia da intendersi quella attestante la qualifica di operatore idoneo alla vendita a clienti salvaguardia e liberi presso l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di giovedì 12 maggio 2016 15.40 N.20160511_02

La documentazione è stata integralmente pubblicata sul sito al seguente link:
<http://www.confservizitoscana.it/news/gara-energia-2017>

Decorso il termine del 17 maggio p.v. per la formulazione delle richieste di chiarimenti e dei quesiti procederemo alla pubblicazione dei quesiti pervenuti.

Si conferma la correttezza della definizione di "grossista" data nella Vostra email.

Richiesta di chiarimenti del 12/05/2016

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di giovedì 12 maggio 2016 16.45 N.20160512_01

Chiarimento 1

Con riferimento alla base d'asta e al Documento "Allegato B - elenco prezzi unitari posti a base di gara 2017" si rileva come detta base porti a un prezzo medio inferiore rispetto al costo dell'energia elettrica rilevata sui mercati OTC per il 2017. Si indica a titolo di esempio la quotazione sul mercato EEX Italian Futures, consultabile on line sul sito eex.com, che nella giornata di ieri ha espresso un prezzo di chiusura pari a 39,65 €/MWh, a fronte di un prezzo medio posto a base d'asta pari a ca. 38,9 €/MWh.



Si richiede pertanto di confermare la base d'asta indicata.

Chiarimento 2

In relazione al punto VI.3, Informazioni complementari, del Bando di Gara, nonché all'Allegato 0: definizione dei prezzi unitari dell'energia elettrica e delle modalità di calcolo dell'importo offerto si chiede di specificare cosa si intenda per oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione e in particolare di chiarire se, per oneri tecnico-amministrativi "relativi allo svolgimento delle attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, fino ad un massimo di attività non superiore al 20% del numero delle utenze di cui all'Allegato 1" ci si riferisca a:

- a) contributo di allacciamento/spese a preventivo dovute al Distributore per le attività di connessione alla rete,
oppure
- b) mero diritto fisso richiesto a copertura degli oneri amministrativi di distribuzione, ad oggi pari a € 27,00 (onere "passante"),
oppure
- c) fee gestionale richiesta dal fornitore.

Nel caso a) contributo di allacciamento/spese a preventivo, si richiede che la stazione appaltante fornisca nel capitolato tecnico elementi aggiuntivi, anche non strettamente vincolanti, tali da consentire al concorrente di quotare il servizio, quali:

- % in €. sull'importo della gara da considerarsi a tale titolo,
oppure
- storico, in €, almeno degli ultimi 3 anni degli importi sostenuti a tale titolo.

Chiarimento 3

Al fine di consentire al Fornitore una valutazione più puntuale, si richiede alla Stazione Appaltante che siano resi disponibili, ad integrazione dell'allegato 1, i consumi stimati per singola Partita IVA e, ove possibile, i dettagli per POD e Fasce di consumo.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di venerdì 13/05/2016 11.15 N.20160512_01

Risposta alla richiesta di Chiarimento 1

Nel confermare i prezzi posti a base d'asta come indicati nell'Allegato B, si precisa che alla data di pubblicazione del bando di gara detti prezzi erano tali da risultare remunerativi rispetto ai prezzi medi correnti del mercato elettrico. A detto riguardo si precisa che, come è noto, nel tempo i prezzi del mercato elettrico sono soggetti a continue fluttuazioni positive o negative.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 2

Gli oneri di cui al punto VI.3 del bando di gara sono quelli indicati alla lettera c) del vs quesito.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 3

Le informazioni richieste non rientrano fra quelle inserite nella documentazione di gara all'interno della quale –come anche dimostrato dalla pluriennale esperienza di questa stazione appaltante fatta per identiche procedure- sono presenti tutte le informazioni



necessarie e sufficienti per la formulazione di un'offerta, per cui non è possibile rispondere alla vostra richiesta.

Richiesta di chiarimenti del 16/05/2016

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di lunedì 16/05/2016 09:58 N.20160516_01

Chiarimento 1

Con riferimento al punto III.2.2) del Bando nonché alla dichiarazione da rendere a pag. 8 dell'Allegato "A", al fine di comprovare il requisito, in mancanza del bilancio consuntivo provvisorio 2015, non ancora consolidato, approvato e depositato, chiediamo conferma che verrà accettata la relazione semestrale finanziaria per detto anno, corredata di copia conforme dei certificati di buona esecuzione delle forniture di energia elettrica 2015 rilasciate dai committenti che attestano il requisito richiesto.

Chiarimento 2

In merito a quanto indicato nello Schema di Contratto, nello specifico all'Articolo 3 – PUNTI DI FORNITURA E MISURA, chiediamo conferma della nostra interpretazione, ovvero che il Fornitore fatturerà i soli importi per la connessione come indicato ed in base ai parametri fissati e stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. (Importo totale = importo di connessione (se previsto) + importo a copertura degli oneri amministrativi del Distributore).

Chiarimento 3

Relativamente all'Art. 7.03 dello Schema di Contratto, si chiede di modificare tale articolo nella parte in cui prevede che l'eventuale ritardo nell'emissione delle fatture fa sorgere, in capo al cliente, il diritto a rateizzare il pagamento del corrispettivo. Tale clausola, infatti, non è conforme al D. Lgs. n. 231/02 s.m.i. sulla base del quale il termine di pagamento, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, decorre dalla ricezione di ciascuna fattura. Pertanto, in caso di ritardata emissione della fattura, il termine di legge concernente il pagamento del prezzo sarà differito in funzione del momento in cui il cliente riceve il relativo documento fiscale ma non vi sarà alcun diritto a pagare in più tranches gli importi dovuti al fornitore.

Chiarimento 4

In merito all'Art. 7.04 dello Schema di Contratto, la Stazione Appaltante si riserva di verificare la presunta conformità e/o completezza delle documentazioni a corredo delle fatture. Conseguentemente il termine di pagamento delle fatture viene fatto decorrere dalla formale accettazione di tale documentazione.

Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i. il quale prescrive che le tempistiche di pagamento sono pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura senza che si possa subordinare il pagamento degli importi ad alcuna condizione sospensiva.

Si chiede quindi di modificare tale clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.



Confservizi Cispel Toscana

Chiarimento 5

Per quanto concerne l'Art. 13.02 dello Schema di Contratto, tale clausola estende notevolmente i termini entro i quali il fornitore può risolvere il contratto di fornitura in caso di morosità del cliente. Infatti, si prevede un preavviso di 30 giorni solari successivo ad un ulteriore termine di 30 giorni lavorativi dalla diffida di pagamento. Posto che la Delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i. prevede l'assegnazione al cliente di un termine pari a 15 giorni, si chiede di modificare tale clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.

Chiarimento 6

Relativamente all'art. 13.03, si chiede di voler precisare che la risoluzione del contratto potrà avere luogo solo qualora l'inadempimento del fornitore sia grave ed inescusabile.

Inoltre si chiede di prevedere che, in caso di risoluzione, il fornitore sarà tenuto a pagare esclusivamente il maggiore costo sostenuto dal cliente pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il corrispettivo da corrispondere al fornitore subentrante fino alla scadenza contrattuale. Non si potrà quindi imporre il pagamento di ulteriori maggiorazioni, pari al 10%, a titolo di pretese spese generali.

Chiarimento 7

Si chiede di poter conoscere cortesemente fin d'ora se tutti i POD inerenti la procedura, attualmente, sono serviti da un Fornitore del mercato libero.

Chiarimento 8

Si chiede conferma che i singoli contratti di fornitura saranno stipulati mediante scrittura privata. Qualora, invece, codesta Stazione Appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, quale l'atto pubblico, si chiede, cortesemente di conoscere l'ammontare delle spese contrattuali.

Chiarimento 9

Si chiede infine di voler rendere noto l'ammontare presunto delle spese di pubblicazione a carico dell'impresa aggiudicataria.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di giovedì 19/05/2016 10:39 N.20160516_01

Risposta alla richiesta di Chiarimento 1

Formuliamo la presente al fine di evidenziare che il bando di gara al punto n. III.2.2. prevede il seguente requisito di capacità economica e finanziaria: "fatturato globale e specifico per vendita di energia elettrica realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015); quest'ultimo (fatturato specifico per vendita di energia elettrica) dovrà essere pari ad almeno €96.000.000,00 (Euro novantaseimilioni/00), ancorché maturato in un unico esercizio e non inferiore ad €66.000.000,00 (Euro sessantaseimilioni/00) nel solo esercizio dell'anno 2015". Nell'allegato A al Disciplinare di gara i suddetti requisiti devono essere dichiarati ed autocertificati. Ai fini della comprova dei requisiti che avverrà a seguito della seduta di gara nell'ipotesi di aggiudicazione provvisoria, nell'ipotesi in cui il bilancio consuntivo 2015 non sia stata ancora approvato, sarà possibile produrre la relazione semestrale finanziaria per detto



anno, corredata di copia conforme dei certificati di buona esecuzione delle forniture di energia elettrica 2015 rilasciate dai committenti che attestano il requisito richiesto.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 2

Si precisa che all'Articolo 3 non è data indicazione sulle modalità di fatturazione che sono trattate all'Articolo 7 in riferimento ai prezzi unitari di cui al punto 5.01.

La precisazione riportata al punto 3.01 indica che i prezzi unitari di cui al punto 5.01 sono da intendersi comprensivi anche della totalità degli oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, fino ad un massimo di attività pari al 20% del numero delle utenze di cui all'Allegato 1.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 3

Le previsioni inserite nel secondo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto sono riferite alle sole fatturazioni che, per motivi imputabili al Fornitore, dovessero essere emesse in difformità alle previsioni contrattuali contenute nel primo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto; tali fatture, proprio in conseguenza alle suddette difformità contrattuali imputabili al Fornitore (che impattano negativamente sul Cliente), comportano l'attivazione di differente procedura, come descritta.

La previsione di cui al secondo paragrafo del punto 7.03 dello schema di contratto non può quindi ritenersi in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2002.

Segnatamente, l'art.3 del D.Lgs. n.231/2002 esonera il debitore dal pagamento degli eventuali interessi per ritardato pagamento allorché l'omesso pagamento derivi da causa a lui non imputabile. Ebbene, l'eventuale errore e/o ritardo nella fatturazione da parte del Fornitore oltre i tempi contrattuali costituisce una causa non imputabile al Cliente (produttiva di disservizi) e richiede l'attivazione di una differente procedura da parte del medesimo Cliente, legittimando un allungamento dei tempi di pagamento e la sospensione del decorso degli interessi.

Il punto 7.03 viene pertanto confermato.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 4

Per analoghe ragioni a quelle illustrate in precedenza, la previsione di cui al punto 7.04 dello schema di contratto non è in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n.231/2002. Ed invero, la decorrenza dei termini per effettuare il pagamento non può prescindere dalla necessità che il cliente/debitore sia messo in condizione di verificare -attraverso un riscontro analitico dei consumi fatturati- l'esattezza degli importi richiesti e quindi la completezza della documentazione. In tal senso la trasmissione dei dati nel formato richiesto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della fornitura, ciò anche in considerazione della natura delle Aziende mandanti che svolgono servizi di pubblica utilità.

Il punto 7.04 viene pertanto confermato.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 5

Si conferma integralmente quanto riportato al punto 13.02 dello schema di contratto in quanto conforme alla normativa vigente, che prevede la possibilità di risoluzione del contratto da parte del fornitore con un termine di preavviso comunque non inferiore a 15 giorni solari individuando così solo un termine minimo da rispettare.



Risposta alla richiesta di Chiarimento 6

In relazione a quanto previsto al punto 13.03 dello schema di contratto si precisa che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Cliente in danno al Fornitore, saranno posti a carico del Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, necessaria al fabbisogno del Cliente - di cui al punto 2.01 - fino alla scadenza contrattuale, rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% a titolo esclusivo di spese generali e salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti dal Cliente. Tale maggiorazione -applicata a titolo esclusivo di spese generali- risulta necessaria per la copertura dei soli maggiori costi generali sopportati dal cliente per provvedere all'acquisto dell'energia elettrica facendo sempre salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 7

L'informazione richiesta non è presente nella documentazione di gara; a tale riguardo si precisa che le aziende mandanti della presente procedura sono le medesime della precedente procedura relativa alla fornitura 2016 (C.I.G.: 6275811312) che è stata aggiudicata ad un fornitore del mercato libero.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 8

Nella documentazione di gara non risulta sia esplicitato che i singoli contratti di fornitura saranno stipulati mediante scrittura privata.

Le modalità di stipula dei Contratti di fornitura con le singole Aziende mandanti saranno quindi quelle in uso presso le stesse Aziende mandanti.

Risposta alla richiesta di Chiarimento 9

L'ammontare delle spese di pubblicazione della presente gara sono le seguenti:

- €. 3.012,31 per la pubblicazione sulla GURI
- €. 695,40 per la pubblicazione dell'estratto dell'Avviso sulla stampa

per complessivi € 3.707,71.

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di lunedì 16/05/2016 12:29 N.20160516_02

Relativamente all'art. 8.01 dello Schema di Contratto (nello specifico "...Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici."), si chiede di precisare che la manleva, in favore del Cliente dovrà essere rilasciata solo in caso di grave violazione degli obblighi imposti ex lege al fornitore.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di 19/05/2016 12.29 N.20160519_02

Si precisa che la manleva di cui al secondo comma del punto 8.01 è da intendersi riferita ad eventuali inadempimenti alle norme di legge in materia di servizi elettrici pubblici posti a carico del solo Fornitore.

Vengono pertanto qui integralmente confermati i contenuti del punto 8.01 dello schema di contratto.



Richiesta di chiarimenti del 17/05/2016

Richiesta pervenuta con email di martedì 17/05/2016 00:05 N.20160517_01

La richiesta è esplicitata in un documento allegato alla comunicazione email (acquisito in atti).

I. non sono ad oggi presenti nell'ordinamento nazionale e/o comunitario, norme che impongono ai venditori di energia l'obbligo di adottare una specifica tipologia di fatturazione ("fattura unica" o "fattura disgiunta"), né tantomeno di rendere possibile l'adozione in contemporanea delle due tipologie di fatturazione, rimettendo la scelta del cliente;

II. *nome concorrente*, nei confronti dei clienti multisito, ha da sempre adottato un sistema di fatturazione per punto di prelievo;

III. tale scelta è avvenuta anche in coerenza con le norme di regolazione del mercato elettrico che, a prescindere dalla tipologia di fatturazione adottata, richiedono in ogni caso che, con riferimento ai clienti multisito le informazioni inerenti i consumi elettrici I. siano "riportate nei Quadri di dettaglio relativi a ciascun punto di prelievo/riconsegna..." (in particolare si veda il punto 13.4 della "DIRETTIVA PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TRASPARENZA DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI DI ELETTRICITÀ E/O DI GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI RETI URBANE");

IV. eventuali interventi di modifica sui sistemi operativi attualmente in uso sono da ritenersi al limite della proporzionalità, in considerazione dell'importo, della durata e dell'ambito soggettivo dell'appalto in questione;

V. l'art. 7.03 dello Schema di Convenzione, prevedendo un obbligo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (obbligo che, peraltro, va ben oltre lo stretto necessario per il regolare espletamento del servizio oggetto di gara), di fatto introduce un'ingiustificata ed eccessiva riduzione del numero dei potenziali partecipanti alla procedura di selezione, oltre ad impedire la partecipazione ad un primario operatore del mercato qual è *nome concorrente*;

Si invita Codesta rispettabile Stazione appaltante, in ragione del principio del favor participationis, che sottende a tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica, a provvedere, in tempo utile ai fini della partecipazione alla gara stessa, alla modifica del detto art. 7.03 dello Schema di Convenzione, nel senso di non prevedere specifiche tipologie di fatturazione e limitarsi a pretendere il rispetto di tutte le norme vigenti in materia, nell'ordinamento nazionale e comunitario.

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di 6/06/2016 12:09 N.20160606_01

Formuliamo la presente in risposta alla Vostra comunicazione Prot. n. 52165 del 15.05.2016 al fine di puntualizzare quanto segue:

- la documentazione di gara è legge speciale ed inoltre la tipologia di fatturazione è pienamente coerente con il quadro normativo e con la natura del cliente trattandosi di aziende pubbliche;
- al fine di partecipare alla gara il legale rappresentante di ciascun concorrente deve presentare una dichiarazione (Allegato A) con la quale lo stesso assume, fra l'altro, l'obbligo di accettare - in caso di aggiudicazione dell'appalto - tutte le norme, regole e condizioni senza condizione o riserva alcuna in merito alle disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e relativi allegati;



- in relazione al fatto che la vostra Società “nei confronti dei clienti multiuso ha da sempre adottato un sistema di fatturazione per punto di prelievo” rileviamo che la circostanza non è pertinente con la procedura in argomento;
- negli ultimi dieci anni Confservizi Cispel Toscana, con analoga procedura di gara ad evidenza pubblica, ha infatti selezionato con successo il fornitore dell’energia elettrica conseguendo notevoli risparmi che hanno contribuito al contenimento della dinamica dei costi del servizio idrico integrato. Nessuna difficoltà è stata mai rilevata dagli aggiudicatari che si sono succeduti nel tempo in merito al sistema di fatturazione richiesto. I fornitori risultati aggiudicatari negli anni precedenti e nell’anno corrente hanno infatti emesso le fatture dell’energia elettrica oggetto della fornitura in conformità alle specifiche contrattuali.
- Le specifiche di fatturazione riportate nella documentazione di gara sono organizzate in modo tale che il cliente/debitore sia messo in condizione di verificare - attraverso un riscontro analitico dei consumi fatturati - l’esattezza degli importi richiesti e quindi la completezza della documentazione. In tal senso la trasmissione dei dati nel formato richiesto è da considerarsi parte integrante e sostanziale della fornitura, ciò anche in considerazione della natura delle Aziende mandanti che svolgono servizi di pubblica utilità.

Tutto ciò premesso nessun obbligo aggiuntivo è previsto dagli atti di gara né, conseguentemente, può configurarsi restrizione al numero dei potenziali partecipanti che potranno invece formulare, se lo ritengono, la propria offerta ad una gara caratterizzata da regole certe in maniera del tutto trasparente.

Per i motivi indicati in precedenza pertanto il punto 7.03 dello schema di contratto è confermato.

Richiesta di chiarimenti pervenuta con email di martedì 17/05/2016 13:28 N.20160517_02

Alla luce del rialzo dei prezzi avuto nelle scorse settimane, i prezzi a base d’asta riportati relativi al bando di gara in oggetto risultano essere attualmente prezzi sottomercato.

Con la presente chiediamo pertanto se possibile nell’offerta economica indicare un rialzo percentuale (ribasso negativo).

Risposta di Confservizi Cispel Toscana di venerdì 20/05/2016 10:34 N.20160517_02

Si precisa che il disciplinare di gara prescrive: “L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.”; nel caso in cui un concorrente dovesse formulare un’offerta che indica un rialzo percentuale tale circostanza sarebbe considerata motivo di esclusione.

Avviso di rettifica del 18/05/2016

In considerazione dei rilevanti rialzi del mercato elettrico verificatisi dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara 14/04/2016 alla data della presente 18/05/2016, che ha visto un incremento dell’indice IDEX Futures Annuali – Baseload 2017 superiore al 10%, ferme restando tutte le altre condizioni previste nella documentazione di gara, sono stati rettificati i seguenti elementi:

1) la base d’asta viene fissata ad un importo stimato IVA esclusa (Iba) di €68.068.065,43 (diconsi euro sessantottomilioni sessantottomilasessantacinque/43)



Confservizi Cispel Toscana

- 2) l'Allegato 0 viene sostituito dall'Allegato 0.1 il quale è inserito e reperibile all'interno della documentazione di gara
- 3) l'Allegato B viene sostituito dall'Allegato B.1 il quale è inserito e reperibile all'interno della documentazione di gara
- 4) il termine ultimo di ricezione delle offerte viene fissato alle ore 12,00 del giorno 14/06/2016 presso la sede di Confservizi Cispel Toscana Via G. Paisiello n.8 - Firenze
- 5) la cauzione provvisoria di cui all'Art.75 del D.L.vo n.163/2006 e ss.mm.ii. è stabilita nella misura di €1.361.361,31 (diconsi euro un milione trecentosessantunomila trecentosessantuno/31)
- 6) i plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti il giorno 14/06/2016 alle ore 15,00 presso la sede di Confservizi Cispel Toscana Via G. Paisiello n.8 - Firenze
- 7) eventuali quesiti e/o chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il 07/06/2016, per email ai seguenti indirizzi: mbonagiusa@confservizitoscana.it, o.galli@ingegnerietoscanen.net

L'avviso di rettifica è stato pubblicato sulla GUUE in data 18/05/2016.

Gli Allegati 0.1 e B.1 sono già disponibili sul sito www.confservizitoscana.it



Confservizi Cispel Toscana

Responsabile del Procedimento – 7/07/2016

Comunicazioni aggiornate relative alla procedura di gara

La versione aggiornata delle comunicazioni relative alla procedura di gara è stata inserita fra la documentazione disponibile online al link <http://www.confservizitoscana.it/news/gara-energia-2017> dal quale è scaricabile anche il presente documento.